



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed in particolare gli articoli 16 e 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo che espleta funzioni di polizia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce i limiti di statura per l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'approvazione del regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ed in particolare l'articolo 4 concernente la nomina alle qualifiche di allievo agente ed agente del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997 n. 332, concernente il regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, "nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";

VISTO l'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che per ognuna delle amministrazioni di cui all'articolo 16 prevede, in deroga a quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 16, un concorso, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del citato D.P.R. 33.2/97, al quale partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale, con conseguente immissione diretta nella carriera iniziale della singola amministrazione;

VISTO il decreto 31 gennaio 2006 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, ai sensi dell'articolo 59 della legge 121/81, ha stabilito il nuovo trattamento economico degli allievi agenti della Polizia di Stato a decorrere dal 1° gennaio 2005 in misura pari a euro 803,70, in base agli importi fissati dal D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, di recepimento, tra l'altro, dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile relative al biennio economico 2004 e 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 346, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, per il triennio 2008-2010, contempla la possibilità di assunzioni nei ruoli iniziali del Corpo forestale dello Stato nel limite delle vacanze dei ruoli superiori;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 61, comma 22, che, per l'anno 2009 prevede un'autorizzazione ad alcune Amministrazioni, tra le quali il Corpo forestale dello Stato, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale prioritariamente proveniente dalle Forze armate, entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;

VISTO il D.P.R. 21 aprile 2009 recante autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo indeterminato per le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, ai sensi del citato articolo 61, comma 22 del decreto legge 112/08, ed in particolare l'autorizzazione all'assunzione nell'anno 2009 di novanta unità del Corpo forestale dello Stato per una spesa complessiva annua pari a 2.995.497 corrispondente al costo annuo a regime di novanta agenti o operatori;

VISTO il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 9 luglio 2009 concernente il bando di concorso per la nomina di novanta allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, riservato ai volontari in ferma breve delle Forze armate, in servizio o in congedo, che abbiano concluso senza demerito la ferma breve triennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 53 del 14 luglio 2009;

VISTE le domande di partecipazione al concorso;

VISTO il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 10 settembre 2009, registrato presso l'Ufficio centrale del Bilancio il 7 ottobre 2009 al n. 1847, di nomina della commissione di concorso;

VISTO i decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato 16 settembre 2009 di esclusione dal concorso, per mancanza del requisito relativo all'età o per il non rispetto dei termini di presentazione della domanda, di n. 165 candidati;

PRESO ATTO della regolare pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale degli avvisi relativi alla prova d'esame (16 ottobre 2009, n. 80 e 27 novembre 2009, n. 92);

VISTI i verbali della Commissione di concorso con i relativi allegati sino al verbale n. 14, ed in particolare l'elenco allegato a tale verbale dei n. 731 candidati che nei giorni 26 e 27 gennaio 2010 hanno sostenuto la prova d'esame di cui all'articolo 5 del bando, con i punteggi conseguiti, di cui n. 182 candidati con punteggio non inferiore a 21, elenco altresì pubblicato, tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26 febbraio 2010;

PRESO ATTO che i n. 2 candidati, ammessi con riserva alla prova d'esame, in aggiunta ai previsti n. 1.570, non risultano tra i predetti n. 182 risultati idonei alla prova stessa;

VISTO il decreto del capo del Corpo 9 giugno 2010 di nomina della Commissione competente per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale ai sensi del citato D.PR. 132/91, circoscritto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del bando, ai 150 candidati risultati primi in ordine del punteggio della prova d'esame;

VISTE le note del 6 maggio 2010, spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, di convocazione presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale (RI) per i giorni 17, 18 e 19 giugno 2010 dei predetti n. 150 candidati;

VISTI i verbali della commissione competente per l'accertamento dell'idoneità psico fisica e attitudinale, trasmessi dal relativo presidente con nota n. 3053 del 19 giugno 2010;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 23 giugno 2010 con il quale, al termine dei lavori della competente Commissione, sono stati esclusi dal concorso n. 12 candidati per mancata presentazione agli accertamenti di idoneità psico fisica e attitudinale e n. 13 candidati per riscontrata non idoneità;

CONSIDERATO che il completamento dell'accertamento dell'idoneità del candidato SCARPONI Paolo è stato rinviato al 14 luglio 2010;

CONSIDERATO che il riscontro del possesso di tutti i requisiti di partecipazione verrà effettuato, come previsto all'articolo 8, commi 2 e 3, del bando, sulla base della documentazione che il vincitore del concorso è tenuto a produrre nel termine previsto dalla lettera di invito a presentarla;

VISTI gli esiti delle verifiche al momento svolte dei requisiti morali e di condotta;

RAVVISATA la necessità, sulla base degli esiti della prova d'esame e degli accertamenti di idoneità psico fisica ed attitudinale, di procedere all'approvazione della graduatoria del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, del bando e alla dichiarazione dei 90 vincitori;

CONSIDERATO che nelle domande di partecipazione al concorso non risultano dichiarati titoli di preferenza tra pari merito alla posizione n. 90;

RAVVISATA la necessità di procedere altresì alla nomina dei vincitori ad allievo agente;

CONSIDERATO che la nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato è soggetta a decadenza qualora risulti in qualsiasi momento l'assenza, già in data anteriore alla decorrenza della nomina, di uno dei requisiti di partecipazione al concorso, ivi compreso il possesso ed il mantenimento delle qualità morali e di condotta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo 201/95, gli allievi agenti sono tenuti, per la successiva nomina ad agente, a frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi e a superare i relativi esami finali;

VISTO il decreto 23 gennaio 2006 di approvazione, tra l'altro, del programma didattico dei corsi per la nomina ad allievo agente;

RITENUTO opportuno procedere con sollecitudine alla nomina degli allievi agenti e di rimettere la determinazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 4 del D.L.vo 201/95, delle modalità di svolgimento del corso di formazione e degli esami finali per allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, ad un distinto decreto;

RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento;

**DECRETA**

## Art. 1

1. Per i motivi nelle premesse evidenziati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del bando di concorso per la nomina di novanta allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, riservato ai volontari in ferma breve delle Forze armate, in servizio o in congedo, che abbiano concluso senza demerito la ferma breve triennale, di cui al decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 53 del 14 luglio 2009, è approvata la **graduatoria del concorso** di cui all'allegato elenco, comprensiva di n. **125 idonei**.

2. Gli idonei risultanti in graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 90 sono dichiarati **vincitori** del concorso.

3. L'inserimento nella graduatoria degli idonei di cui al comma 1 del candidato SCARPONI Paolo è da intendersi disposta con riserva, subordinatamente al completamento degli accertamenti di cui in premessa.

## Art. 2

1. Per i motivi nelle premesse evidenziati, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del bando di concorso, i 90 vincitori risultanti nella graduatoria di cui all'articolo 1, nell'ordine, sono **nominati**, a decorrere dal **21 luglio 2010, allievi agenti** del Corpo forestale dello Stato e, dalla stessa data, sono ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione della durata di dodici mesi.

2. L'assunzione di cui al comma 1 è disposta in base all'autorizzazione di spesa di cui al D.P.R. 21 aprile 2009 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 61, comma 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

## Art. 3

1. La presentazione della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale prescritti dalla legge e dal bando dovrà avvenire entro i primi trenta giorni di servizio, secondo le modalità indicate nella lettera di invito a presentarsi alla Scuola per l'inizio del corso.

2. E' fatto salvo ogni provvedimento di decadenza dalla nomina ad allievo agente da adottarsi nel caso in cui la documentazione relativa al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione al concorso prodotta dall'interessato, ai sensi di legge e del bando, risulti incompleta o affetta da vizi non sanabili o contenente dichiarazioni non veritiere e comunque qualora, in qualsiasi momento e modo, anche a seguito dei controlli dell'Amministrazione, risulti l'assenza dei predetti requisiti, ivi compreso il possesso ed il mantenimento, sino alla decorrenza della nomina stessa, delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

## Art. 4

1. Agli allievi agenti di cui all'articolo 1, per il combinato disposto degli articoli 16, 43 e 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del conseguente decreto 31 gennaio 2006 del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è attribuito, a decorrere dal


**21 luglio 2010**, il trattamento economico nella misura lorda mensile di **euro 803,70**, con riserva di adeguamento allorché lo stesso Ministero comunicherà l'importo calcolato in base al vigente D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.

Il presente provvedimento sarà inviato all'Organo di controllo per l'annotazione, verrà quindi **pubblicato** sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorreranno i termini di 60 e 120 giorni per l'impugnazione con ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma lì, **24 GIU. 2010**

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
Cesare PATRONE



Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Rurali  
Corso Venezia, 100  
00187 Roma  
in **03** **08**



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E RURALI  
CORPO FORESTALE DELLO STATO  
